COMUNITÀ TERRITORIALE DELLA
VAL DI FIEMME

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA'

NR. **63** DD. **14.07.2020**

L'anno **duemilaventi** il giorno **quattordici** mese di **luglio** alle **ore 8.00** nella sede della Comunità di Cavalese, si è riunito il Comitato Esecutivo, con la presenza di:

			PRES.	ASS.
Zanon	Giovanni	Presidente	X	
Malfer	Michele	Vicepresidente	X	
Sardagna	Elisa	Assessore		X

Partecipa alla riunione il Vice Segretario della Comunità **dott.ssa Luisa Degiampietro**

Accertato il numero legale degli intervenuti, il **Presidente Zanon Giovanni** invita il Comitato Esecutivo a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: Assegnazione della posizione organizzativa alla rag. Michela Piazzi, nuova Responsabile del Servizio Personale, per il periodo dal 13 luglio 2020 al 31.12.2020.

ALLEGATI: 1

- Dichiarata immediatamente esecutiva a'sensi art. 183 c. 4 L.R. 03.05.2018 n. 2.
- Pubblicata all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **14.07.2020**
- Esecutiva dal **14.07.2020**

Il Vice Segretario
dott.ssa Luisa Degiampietro

IL COMITATO ESECUTIVO

Premesso che,

- in data 31 maggio 2020, è cessata dal servizio per pensionamento, la Responsabile del Servizio Personale dell'Ente, a suo tempo nominata con proprio decreto n. 5 del 15.7.2015;
- per la sostituzione di tale figura professionale è stata bandito apposito concorso pubblico per esami, la cui procedura si è conclusa con l'approvazione dell'operato della commissione esaminatrice e della graduatoria finale di merito – deliberazione del Comitato Esecutivo n. 50 dd. 19.05.2020;
- il candidato vincitore – sig.ra Michela Piazzi – ha preso servizio in data 13 luglio 2020 (cfr. determinazione nr. 374 del 3.7.2020)
- con decreto presidenziale nr.13 di data 13 luglio 2020 alla rag. Piazzi è stata attribuita la Responsabilità del Servizio Personale dell'Ente;

Tutto ciò premesso

richiamato **l'art. 150 " Posizioni organizzative per il personale dei Comuni e loro Consorzi, per le APSP e per le comunità di cui alla l.p. n. 3/2006"** del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016-2019 dd. 1/10/2018 del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali così prevede:

1. Le Amministrazioni possono istituire, in rapporto alle proprie specifiche esigenze, particolari posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
   a. lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
   b. lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;
   c. lo svolgimento di attività legate alla gestione associata di servizi fra più Enti, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
2. Le Amministrazioni che intendano avvalersi di tale facoltà adotteranno specifico provvedimento per:
   a. individuare il numero di posizioni che si intendono attivare per l'anno di riferimento e le relative risorse;
   b. graduare le stesse in funzione dell'impegno richiesto e delle responsabilità connesse a ciascun ruolo;
   c. individuare l'ammontare massimo dell'indennità attribuibile;
   d. fissare i criteri di valutazione dei risultati raggiunti in funzione della liquidazione dell'indennità.
3. L'incarico viene conferito con atto scritto e motivato per un periodo massimo non superiore a cinque anni; esso è sottoposto a meccanismi di verifica annuale e può essere revocato di anno in anno dall'Amministrazione:
   a. per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;
   b. per l'eliminazione del servizio, dell'attività o di quant'altro aveva originato la creazione della posizione organizzativa;
   c. per modifiche organizzative dell'Ente, che richiedano la ridefinizione globale delle posizioni organizzative esistenti.
4. La revoca dell'incarico comporta la perdita della quota di retribuzione di cui al comma 2 dell'art. 151; il dipendente resta inquadrato nella categoria/livello di appartenenza.
5. La disciplina delle posizioni organizzative presuppone inoltre–che gli Enti abbiano realizzato i seguenti interventi:
   a. definizione dell'organizzazione dell'Ente e delle relative dotazioni organiche;
   b. istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno, dei nuclei di valutazione, anche in forma consortile, o comunque di adeguati meccanismi di verifica dei risultati conseguiti.
6. Tali posizioni organizzative possono essere assegnate esclusivamente ai dipendenti inquadrati nel livello evoluto della categoria C e nella categoria D, per effetto dell'incarico a termine di cui al comma 3.
7. Criteri generali e modalità di individuazione delle P.O. saranno definiti in sede di accordo di settore.

Richiamato **l'art. 151 "Retribuzione di posizione del personale dei Comuni e loro Consorzi, delle APSP e delle comunità di cui alla l.p. n. 3/2006 incaricato di posizioni organizzative"** del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016-2019 dd. 1/10/2018 del personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali che così stabilisce:

1. La retribuzione accessoria del personale titolare delle posizioni di cui all'articolo precedente è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di Euro 6.000,00 ad un massimo di Euro 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun Ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate. Tale limite massimo può essere elevato fino a un massimo del 20% in sede di contrattazione di settore.
3. L'importo della retribuzione di risultato varia fino ad un massimo del 20% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale in unica soluzione.
4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.
5. Nei Comuni di quarta classe e di terza classe con meno di 3.000 abitanti l'importo massimo della retribuzione di posizione di cui all'articolo 10, comma 2, dell'accordo provinciale di data 9 agosto 2005, è fissato in € 10.000,00 annui lordi.
6. Resta confermato che i costi derivanti dalla istituzione delle posizioni organizzative sono a carico delle Amministrazioni.

Preso atto che le suddette posizioni organizzative vanno conferite con atto scritto e motivato, per un periodo massimo non superiore a cinque anni, secondo le modalità di cui all'art. 16 e 17 dell'Accordo di settore dd. 08.02.2011, tutt'ora vigenti che di seguito si riportano:

1. **art. 16, "modalità di conferimento delle posizioni organizzative":**

1. *Le posizioni organizzative sono preventivamente individuate dall'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 129 e 130 del CCPL 20.10.2003 e con le modalità e i limiti indicati nell'allegata tabella D*
   Con specifico provvedimento le Amministrazioni dovranno:
   a) individuare il numero di posizioni che intendono attivare per l'anno di riferimento entro i limiti di cui al comma 1 e le relative risorse;
   b) graduare le stesse in funzione dell'impegno richiesto e delle responsabilità connesse a ciascun ruolo;
   c) individuare l'ammontare delle indennità attribuite alle singole posizioni;
   d) fissare gli obiettivi da raggiungere in funzione della liquidazione delle indennità connesse.
2. *L'incarico di posizione organizzativa è conferito con atto scritto e motivato per un periodo massimo non superiore a cinque anni, ed è sottoposto a verifica annuale. Analoga verifica viene effettuata all'inizio di ciascun mandato consiliare. Per il conferimento degli incarichi le Amministrazioni tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristica dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali, ed esperienza acquisiti dal personale inquadrato nel livello evoluto della categoria C e nella categoria D. Le funzioni di responsabile della prevenzione e protezione di cui all'art.31 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm., qualora in presenza dei requisiti previsti dall'art. 129 del CCPL 20.10.2003, possono giustificare l'attribuzione della posizione organizzativa.*
3. *L'incarico di posizione organizzativa può essere revocato di anno in anno dall'amministrazione:*
   a) per il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati;

b) per l'eliminazione del servizio, dell'ufficio o di quant'altro aveva originato la creazione della posizione organizzativa;
c) per modifiche organizzative dell'Ente di qualsiasi natura, che richiedano la ridefinizione globale dell'assetto organizzativo dello stesso;
d) per assenze superiori a tre mesi continuativi, esclusa l'assenza per congedo di maternità/paternità e per infortuni;

4. *Le amministrazioni prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva ed alla conseguente revoca dell'incarico, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.*
5. *La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato connessa. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.*
6. *L'amministrazione informa le organizzazioni sindacali delle determinazioni di cui al comma 1.*

2. art. 17 "altri criteri":

1. *La retribuzione di posizione e di risultato decorrono dalla data di conferimento dell'incarico. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCPL 20.10.2003 e ss.mm. compreso il compenso per lavoro straordinario, ad eccezione dello straordinario prestato in occasione delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e referendarie nazionali e dell'indennità di polizia locale;*
2. *La retribuzione di risultato viene corrisposta sulla base della valutazione di cui all'allegato E, integrativa rispetto a quella prevista per il profilo di appartenenza. Resta salva la facoltà delle singole amministrazioni di adottare, previa contrattazione decentrata, diverse metodologie di valutazione del risultato raggiunto.*
3. *Ai fini pensionistici la retribuzione di posizione costituisce elemento fisso e continuativo della retribuzione.*
4. ***La retribuzione di posizione viene corrisposta mensilmente per tredici mensilità**.*
5. *La retribuzione di posizione è utile ai fini della determinazione dell'indennità premio di servizio dell'INPDAP.*

Vista la deliberazione del Consiglio della Comunità n° 15 del 29/5/2020 con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento per la organizzazione degli uffici e servizi, e per l'effetto del quale è stato deciso tra l'altro il modello organizzativo dell'Ente, come segue:

- 1) Servizio Affari Generali;
- 2) Servizio Personale;
- 3) Servizio Finanziario;
- 4) Servizio Tecnico;
- 5) Servizio Attività Socio Assistenziali

Richiamata la propria precedente deliberazione nr. 152 di data 31/12/2019 con la quale sono stati assegnati gli importi annui di indennità di Po ai responsabili dei Servizi dell'Ente presenti a tale data, nell'importo annuo di Euro 16.000,00.

Rilevato che il Comitato esecutivo si era riservato di rivedere l'importo da assegnare alla nuova responsabile del Servizio Personale rag. Michela Piazzi, assunta, come sopra detto in data 13 luglio 2020, in seguito al pensionamento della precedente responsabile.

Ritenuto, pertanto, in considerazione anche dell'esito del periodo di prova che dovrà svolgere la rag.Piazzi, di assegnarle per il corrente anno (periodo dal 13 luglio 2020 al 31.12.2020) l'indennità di posizione organizzativa nell'importo annuo lordo di Euro 9.000,00 da corrispondersi in tredici mensilità (importo mensile Euro 692,31), ed in proporzione al periodo ed al carico orario settimanale di lavoro assegnato;

Precisato che, non avendo l'Ente adottato diverse metodologie di valutazione del risultato raggiunto dagli assegnatari della P.O., si procederà alla valutazione dei risultati raggiunti dagli incaricati di P.O., conformemente alla scheda di valutazione allegato E) all'accordo di settore dd. 08.02.2011, al fine dell'assegnazione dell'indennità di risultato di cui all'art. 151 comma 3, del C.C.P.L. 1.10.2018

Visto il vigente Regolamento Organico del personale dipendente;
Visto il vigente C.C.P.L.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 nr. 2 e ss.mm..
Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme.
Vista la L.p.3/2006 e s.m.
Visti gli uniti pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 185 della L.r. n. 2/2018.
Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.
Ritenuto di dover dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018 n. 2, per poter attuare al più presto tutti gli adempimenti conseguenti;

Con l'unanimità dei voti favorevoli, palesemente espressi

D E L I B E R A

1. di assegnare, a partire dal 13 luglio 2020, alla nuova responsabile del Servizio Personale, rag. Michela Piazzi, con la figura professionale di "Collaboratore amministrativo/contabile " assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato/pieno (36/36), inquadrata in categoria C, livello evoluto, prima posizione retributiva,l'indennità di posizione organizzativa nell'importo annuo lordo di Euro 9.000,00 da corrispondersi in tredici mensilità (importo mensile lordo Euro 692,31), ed in proporzione al periodo e al carico orario settimanale di lavoro;
2. di dare atto che per i Responsabili di Servizio gli obiettivi sono analiticamente indicati nel PEG 2020;
3. di approvare l'allegata scheda di valutazione della P.O., per l'anno 2020 conforme alla tabella E dell'accordo di settore dd. 08.02.2011, con indicati i punteggi assegnati per la valutazione dei risultati;

4. di dare atto che la valutazione e la verifica dei risultati conseguiti relativi all'anno 2020 verranno effettuati dal Segretario Generale, sulla base della scheda di cui al punto precedente;
5. di dare atto che i fondi necessari al pagamento delle indennità sono compresi nelle previsioni iniziali dei relativi capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziario triennale 2020-2022
6. di dare atto altresì che la retribuzione di risultato sarà corrisposta nella misura di cui all'art. 151 del CCPL sottoscritto in data 01.10.2018 e secondo il sistema di valutazione di cui alla tabella E allegata all'accordo di settore sottoscritto in data 08.02.2011;
7. di demandare al Servizio Personale gli adempimenti conseguenti;
8. di autorizzare l'erogazione alla rag. Piazzi dell'indennità spettante, con cadenza mensile ;
9. di disporre l'informazione alle organizzazioni sindacali, relativamente al presente provvedimento;
10. di dare atto che, trattandosi di determinazione inerente la gestione del personale disciplinata dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato, ogni eventuale controversia individuale è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 63 comma 1 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165. E' data la facoltà di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 e seguenti del c.p.c
11. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018 n. 2, per le motivazioni espresse in premessa.

PARERI DI CUI ALL'ART. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**.

Cavalese, li 13.07.2020

Il Vice Segretario
f.to dott.ssa Luisa Degiampietro

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 185 L.R. 03.05.2018 n. 2, e dell'art. 6 del regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Cavalese, li 13.07.2020

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to. dott.ssa Luisa Degiampietro

Si dà evidenza, a'sensi art. 4 della L.p. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- **opposizione al Comitato Esecutivo**, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- **ricorso giurisdizionale al T.R.G.A.** di Trento entro 60 giorni, a'sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- **ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,** entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro **30 giorni** e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della repubblica.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L'ASSESSORE DESIGNATO	IL VICE SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
dott. Michele Malfer	dott.ssa Luisa Degiampietro	Giovanni Zanon